

Alberto Torini

L'evoluzione del diritto penale tra esigenze unitarie ed emergenza sociale

(a proposito di L. Lacchè - M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, EUM, 2014)

L'unificazione giuridica del territorio italiano ha consentito di superare definitivamente gli ordinamenti degli Stati d'antico regime. Tra i vari elementi costitutivi del Regno d'Italia si collocava la c.d. "questione criminale", che molto ha condizionato l'evoluzione della scienza giuridica, con particolare riferimento alla penalistica. Il passaggio al nuovo regime è stato, difatti, caratterizzato dall'adozione di provvedimenti di emergenza, in cui le ragioni della politica prevalsero sulle ragioni della legalità. In altri termini, si assistette ad un'inversione del rapporto tra politica e diritto, a vantaggio della prima¹. Mario Sbriccoli, in proposito, opportunamente affermava che l'unità d'Italia era nata sotto il "segno di una mortale emergenza"².

Il volume *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento* raccoglie gli atti dell'incontro svoltosi a Jesi il 10 e 11 novembre 2011 ed affronta la tematica criminale post-unitaria evidenziandone i momenti costitutivi, lo sviluppo e l'influenza sulla legislazione e la dottrina penale successive. Particolare attenzione viene dedicata all'analisi dei fenomeni criminali presenti sul territorio nazionale ed all'auspicato processo di civilizzazione del diritto penale, che iniziava a confrontarsi con il progresso delle nuove scienze, quali la sociologia e la medicina legale.

Per una completa disamina del fenomeno criminale post-unitario, è opportuno prendere le mosse dalla legge 4671 del 17 marzo 1861, in virtù della quale Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d'Italia³. Come evidenziato da Monica Stronati⁴, nel successivo mese di aprile già si assisteva al primo episodio di occupazione di territori ad opera di Carmine Donatelli (detto Crocco) nella zona di Melfi. Nino Bixio, in

¹ Per un'analisi della criminalità pre e post-unitaria si vedano, tra gli altri, F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra otto e Novecento: modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie ed ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009; Id., *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in G. Ortalli (cur.), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Roma 1986; M. Stronati, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38, 2009, pp. 953-1008; S. Riccio, *La fine di un Regno*, in *Brigantaggio, lealismo, repressione nel Mezzogiorno 1860-1870*, Napoli 1984; M.L. Salvadori, *Il Mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci*, Torino 1976; F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, Milano 1974.

² M. Sbriccoli, *Caratteri e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1900)*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Annali 14. Legge. Diritto. Giustizia*, Torino 1998, p. 487.

³ *Discussione sul progetto di legge per cui S.M. il Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia, esame presso la Camera dei Deputati*, seduta del 14 marzo 1861, in *1861-2011. Le celebrazioni dell'Unità d'Italia 17 marzo 2011*, Roma 2011, pp. 45 ss.

⁴ M. Stronati, *Italia "criminale". Stereotipi e questione penale dell'Italia liberale*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014, pp. 227 ss.

proposito, notava che, sebbene l'unificazione poteva dirsi perfezionata a livello formale, il Governo avrebbe ancora dovuto lottare contro le resistenze della popolazione, non abituata ad un'aggregazione da attuarsi con tempistiche molto rapide.

Fu il deputato Giuseppe Massari⁵ a portare all'attenzione del Parlamento l'emergenza meridionale, che, a suo avviso, doveva risolversi attraverso un'azione di governo volta ad attivare lavori pubblici e generare occupazione. Nel contesto di tale dibattito, iniziava a diffondersi l'uso del termine "brigantaggio" che, stante la complessità del fenomeno, risultava di difficile definizione giuridica⁶. Ad ogni modo, occorre domandarsi se effettivamente il brigantaggio fosse espressione di dissenso politico nei confronti del nuovo stato unitario. La stessa monarchia borbonica interpretava strumentalmente le sommosse popolari quali incontestabili manifestazioni di sostegno verso il sovrano spodestato. Il Governo, con la *Circolare* del 24 agosto 1861 a firma di Bettino Ricasoli, screditava energicamente l'ipotesi di un dissenso popolare e, diversamente, qualificava i disordini meridionali alla stregua di prevedibili contrasti dovuti alla fase di transizione politica, risolvibili mediante l'adozione di atti di "buon governo". Tale *Circolare*, in particolare, era destinata ai diplomatici all'estero e dimostra altresì l'intenzione del Governo di inviare un messaggio di solidità politica anche alle altre nazioni europee⁷.

Appariva evidente la portata politica della richiamata *Circolare*, destinata ad essere smentita dai provvedimenti legislativi adottati. La nota legge Pica⁸, lungi dall'introdurre un'amministrazione della giustizia coerente con i principi della rivoluzione liberale, mirava a mantenere le conquiste territoriali attraverso la repressione e la devoluzione ai Tribunali Militari della competenza a giudicare il nuovo reato di "brigantaggio".

Carlotta Latini⁹ sottolinea come i processi penali militari fossero impostati per una più rapida definizione, necessariamente sacrificando le garanzie riconosciute all'imputato in sede di procedimento penale per i cittadini comuni. Attraverso l'analisi del processo a carico del soldato Salvatore Misdea (accusato di aver assassinato altri soldati a seguito di provocazione) emerge il più ampio problema dell'imputabilità del reo e della rilevanza della perizia tecnica nel processo penale. Temi, questi ultimi, che furono oggetto di contrasto tra la *scuola positiva* e la *scuola classica* circa il rilievo da riconoscersi alle nuove scienze antropologiche. Paolo Marchetti¹⁰, in riferimento a tale

⁵ *Atti del parlamento italiano. Sessione del 1861. 1° periodo, dal 18 febbraio al 23 luglio. Discussioni della Camera di Deputati*, Torino 1861, pp. 361 ss.

⁶ Tale termine ha origine militare e rinvia all'idea di una truppa organizzata: la brigata ricorda i soldati sottopagati o licenziati che formarono i primi gruppi di predoni e di cui i mercanti e i contadini sono le prime vittime. In tal senso M. Aymard, *Proposte per una conclusione*, in G. Ortalli (cur.), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, cit., il quale evidenzia che, sotto tale profilo, il brigantaggio non si distingue dalla criminalità comune.

⁷ F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, cit., p. 97.

⁸ R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nello Stato liberale. Regime eccezionale e leggi per la repressione dei reati di brigantaggio (1861 – 1865)*, Bologna 1980.

⁹ C. Latini, "Mi chiamo Misdea Salvatore, detenuto per aver esploso diversi colpi di fucile...essendo ubbriaco". *Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari nell'Italia unita*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 105 ss.

¹⁰ P. Marchetti, *Razza e criminalità. Un dibattito italiano di fine ottocento*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 127 ss.

aspetto, non manca di evidenziare il dibattito inerente il potenziale collegamento tra razza e criminalità: Cesare Lombroso¹¹ giustificava l'alto tasso di criminalità della regione calabrese sulla base delle ingiustizie sociali ed economiche presenti sul territorio, che favorivano la commissione di reati. L'idea di una popolazione orientata alla commissione di crimini favorì anche parte della magistratura che, sulla base di asserite verità scientifiche, poteva così giustificare l'adozione di pratiche repressive a fini di sicurezza.

Le indubbie differenze politiche e sociali delle varie province italiane causarono un ritardo nell'adozione di un codice penale unitario. Tale circostanza dimostra ulteriormente quanto le considerazioni politiche di cui alla citata *Circolare* Ricasoli non fossero coerenti con la realtà fattuale italiana. Francesco Carrara, nel noto *Programma*, individuava nella mancanza di unità legislativa un male minore rispetto alla possibilità che, dall'applicazione di un codice unitario, potesse derivare una minor sicurezza nelle province meridionali¹². Il giurista toscano arrivava a legittimare l'applicazione di misure eccezionali di emergenza: non meraviglia, quindi, che l'unità legislativa si ebbe con il Codice Zanardelli solo nel 1889, dopo un trentennio di "federalismo penale", come efficacemente definito da Floriana Colao¹³, in cui la scienza penale, oltre a dibattere sulla opportunità di eliminare la pena capitale, continuò a legittimare l'adozione di provvedimenti eccezionali di deroga ai principi di legalità.

Attraverso l'analisi delle principali forme di criminalità presenti sul territorio se ne possono comprendere i tratti comuni e le peculiarità. Il primo fenomeno delinquenziale accertato e visibile nel periodo post-unitario è rappresentato dalla camorra. Tale associazione, al pari delle altre presenti sul territorio, determinò un forte rallentamento dell'evoluzione dello Stato, attraverso relazioni con soggetti pubblici ed istituzionali. Le caratteristiche del fenomeno camorristico sono evidenziate nel *Rapporto sulla Camorra* commissionato dal Ministero degli Interni¹⁴, oggetto di analisi da parte di Marcella Marmo¹⁵, dal quale emergeva una tolleranza diffusa da parte della società civile, che ne accettava l'operare nelle attività quotidiane anche attraverso

¹¹ C. Lombroso, *Tre mesi in Calabria*, Torino 1863. Per una panoramica sulla figura di Cesare Lombroso il quale, come noto, fu un celebre medico psichiatra, si vedano, tra gli altri, R. Villa, *Il deviante e i suoi segni. Cesare Lombroso e l'origine dell'antropologia criminale in Italia*, Milano 1985; M. Gibson, *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Milano 2004. Tra le maggiori opere dell'autore si vedano: Cesare Lombroso, *Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino 1888; Id., R. Laschi, *Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all'antropologia criminale ed alla scienza di governo*, Torino 1890; Id., *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Torino 1897.

¹² M. Montorzi, *Tra progetto scientifico e politica del diritto: dentro il disegno del programma di F. Carrara*, in Id., *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa 2006. Si veda anche F. Carrara, *Sul nuovo progetto di codice penale italiano (1867)*, in Id., *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca 1870.

¹³ F. Colao, *Profili di federalismo penale in Italia dall'unità al Codice Zanardelli*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 141 ss.

¹⁴ M. Marmo, *Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l'unità d'Italia*, Napoli 2011.

¹⁵ M. Marmo, *Dalla triste eredità borbonica alla piovra di età giolittiana: discorsi e procedure di controllo della camorra storica*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 17 ss.

l'imposizione di tassazioni illecite e favorendone, indirettamente, un'ampia penetrazione nel tessuto cittadino. Filippo De Blasio, ufficiale di polizia, nel rapporto del 22 novembre 1860, non mancava di attribuire al precedente governo borbonico la responsabilità della tolleranza del fenomeno criminale.

Allo stesso modo, anche la criminalità siciliana, individuata con il termine "mafia", basava la propria attività sull'estorsione (anche riferibile ad attività, in sé considerate, lecite) e sul compimento di pratiche illegali. Rispetto alla camorra, il fenomeno mafioso si presentava in forma più complessa e radicata nel tessuto sociale, politico e culturale¹⁶. Nel territorio siciliano era spesso difficile poter distinguere l'opposizione strettamente politica dalla delinquenza. Ciò inevitabilmente comportava una particolare resistenza all'integrazione nel sistema politico-istituzionale centrale. Nei primi due decenni post-unitari si assistette a numerose indagini e studi che consentono di condividere la definizione, riportata da Marcella Marmo, di "antimafia della destra storica"¹⁷. Tali indagini vennero effettuate nel periodo del declino della *destra*, culminato nel 1875 nella discussione parlamentare circa l'adozione di provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza applicabili anche all'area siciliana. La mancata approvazione di siffatte misure era anche dovuta all'opposizione dei prefetti e fu il preludio della caduta di tale movimento politico. In proposito, giova segnalare l'intervento del magistrato Diego Tajani¹⁸, il quale evidenziava le diffuse collusioni istituzionali presenti in Sicilia tra prefetti e questori, da un lato, ed esponenti della delinquenza organizzata, dall'altro. Tali "alleanze", spesso, erano anche propedeutiche a forme di repressione dell'opposizione politica e non può escludersi che la mancata approvazione delle richiamate misure straordinarie di contrasto alla criminalità possa essere imputata, almeno parzialmente, anche a tale tipo di fattori distorsivi del dibattito politico.

Accanto a mafia e camorra, lo Stato unitario dovette altresì gestire l'opposizione delle correnti anarchiche. Queste, a differenza della criminalità "tradizionale", muovevano dal presupposto che la propaganda liberale, pur predicando forti elementi di discontinuità rispetto all'antico regime, aveva, nei fatti, tradito gli ideali risorgimentali. Il processo di unificazione non aveva mancato di servirsi degli strumenti repressivi propri dell'antico regime. Basti pensare, come risulta dall'intervento di Giorgia Alessi¹⁹, che il codice penale del 1865, di stampo napoleonico, prevedeva la parificazione tra delitto tentato e consumato in riferimento alla minaccia alla persona del Re e della sua famiglia, alla stabilità della forma di governo ed alla pace sociale²⁰. Tale fattispecie criminosa, data l'ampia formulazione, si prestava ad interpretazioni strumentali da parte della magistratura. Quest'ultima, anche al fine di evitare il dibattito pubblico conseguente alla competenza della Corte d'Assise (inderogabile in casi di reati politici), non mancò di declassare il delitto "anarchico" a

¹⁶ F. Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra (1859-1878)*, Torino 2015.

¹⁷ P. Pezzino, *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria*, Milano 1990, pp. 90 ss.

¹⁸ P. Pezzino, *Introduzione a D. Tajani, Mafia e potere. Requisitoria*, 1871, Pisa 1993.

¹⁹ G. Alessi, *Un delitto impolitico? Lo stato liberale e i suoi nemici: gli anarchici*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 79 ss.

²⁰ P. C. Masini, *Storia degli anarchici italiani. Da Bakunin a Malatesta*, Milano 1974.

delitto “comune” attraverso l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 426 del codice penale che puniva, seppur in misura minore, “ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque”. Ad ogni modo, la repressione del fenomeno anarchico avvenne principalmente attraverso gli interventi di prefetti e polizia più che a livello giurisprudenziale.

Il fenomeno delinquenziale influenzò non solo il processo politico e legislativo ma anche la letteratura, che arrivò ad individuare una *classe pericolosa* ben distinta dagli altri strati sociali, dotata di costumi e credenze propri. Gli interventi di Francesco Benigno e Andrea Rondini²¹ ricostruiscono fedelmente il fenomeno letterario derivante dalla criminalità, pur con l’accortezza di specificare che la letteratura non può essere, di per sé, assunta quale strumento conoscitivo del fenomeno criminale in quanto si assisteva spesso all’idealizzazione dell’*uomo delinquente* ed alla creazione di personaggi eroici e di costume. Tuttavia il fenomeno letterario risulta utile a comprendere l’effetto che i fatti di cronaca potevano avere sull’opinione pubblica.

Ciò premesso circa le istanze criminali antiunitarie, si rende utile analizzarne alcune delle cause generatrici. Le condizioni di inadeguatezza delle carceri, spesso luoghi di tortura, certamente favorirono il dissenso politico nei detenuti i quali, una volta tornati liberi, non nutrivano alcuna fiducia nella società civile né nelle istituzioni e tornavano a commettere delitti. Mary Gibson²² evidenzia che le carceri rappresentavano l’esempio della repressione e della privazione dei più elementari diritti civili e politici²³. Una radicale riforma, volta alla creazione di un sistema nazionale uniforme, era necessaria e rappresentava un ulteriore elemento su cui costruire un’effettiva unità nazionale. Ma vi è di più: gli stabilimenti di pena rappresentarono luogo di osservazione privilegiata per l’approfondimento delle scienze antropologiche. Si noti, infatti, che gli antropologi ottenevano facilmente accesso alle carceri e ciò favorì la creazione di una scuola di criminologia italiana. Ad ogni modo, il nuovo Ordinamento carcerario entrò in vigore solo nel 1891, anch’esso con notevole ritardo rispetto all’unificazione.

Nell’ambito del problema della marginalità sociale, fonte di criminalità, assumeva rilievo anche la questione minorile, oggetto di intervento da parte di Paolo Passaniti²⁴. In proposito, il provvedimento normativo di riferimento era la legge 40 del 11 febbraio 1886, che si collocava nel programma di riforme del 1883 ad opera del Ministro Domenico Berti. Pur tuttavia, tale legge, lungi dal garantire l’obbligatorietà dell’istruzione, prevedeva l’età minima di nove anni per il lavoro dei fanciulli ed ometteva di creare una logica connessione tra istruzione e lavoro. Appare evidente che l’introduzione del limite di età di 9 anni era rivolto ai minori che, probabilmente, non avrebbero mai beneficiato di alcuna istruzione. Tale situazione incrementava il disagio della massa di minori esclusa dalla possibilità di accedere allo studio, spesso abbandonati dalle relative famiglie. Si comprende facilmente come tali forme di

²¹ F. Benigno, *Ripensare le classi pericolose italiane. Letteratura, politica e crimine nel XIX secolo* e A. Rondini, *Gli italiani cattivi*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., rispettivamente pp. 57 ss. e pp. 263 ss.

²² M. Gibson, *I limiti della cittadinanza: prigionieri e prigionieri nell’Italia liberale*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 215 ss.

²³ A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell’Italia del Risorgimento*, Milano 1988.

²⁴ P. Passaniti, *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 157 ss.

marginalità potessero generare una propensione al crimine, anche in forma di aggregazione.

Quanto indicato conferma che l'azione del Governo, almeno nelle intenzioni, era volta a tutelare la condizione lavorativa al fine di limitare le cause della delinquenza.

Allo stesso modo, il Governo cercò di tutelare l'istituzione della famiglia. Ninfa Contigiani²⁵, nel proprio intervento, propone un dettagliato *excursus* del reato di parricidio che evidenzia come, in tal caso, sussista una continuità rispetto ai modelli pre-unitari nel voler tutelare la figura paterna. Il titolare della patria potestà rappresentava infatti il potere statale all'interno delle mura domestiche e, perciò, doveva essere considerato intoccabile. In altri termini, la classificazione degli omicidi di natura parentale risentiva ancora del modello romanistico e fondava la tutela penale della "nuova" società sulla tradizione, in conformità al modello napoleonico.

In conclusione, appare condivisibile l'espressione, attribuita a Massimo D'Azeglio, "Fatta l'Italia, occorre fare gli Italiani". Essa descriveva efficacemente la situazione politica e culturale post-unitaria, in cui le differenze sociali, economiche e, soprattutto, giuridiche delle varie province resero difficoltosa l'attuazione di politiche e normative applicabili a tutti i territori del Regno d'Italia, stante la proliferazione di fenomeni delinquenziali non solo dediti al crimine ma anche avversi al nuovo apparato istituzionale unitario. Si può ritenere, a nostro avviso, che tali differenze permangano, con caratteristiche diverse, ancora oggi. I fenomeni delinquenziali e le associazioni criminali hanno continuato ininterrottamente a formare oggetto di dibattito politico e giuridico e si continua ad assistere a soluzioni normative adottate per far fronte a situazioni emergenziali. Il prevalere delle ragioni della politica sulle ragioni di legalità appare ancora un tema attuale ed irrisolto. In proposito, appare lungimirante l'affermazione di Mario Sbriccoli secondo cui, a partire dall'unità d'Italia, "una costituzione materiale penale si sarebbe affiancata stabilmente a quella formale, finendo per metterla sovente in ombra, o perfino per soppiantarla"²⁶.

²⁵ N. Contigiani, *Italiani di sangue. Le ragioni del sangue come carattere originario nell'unificazione legislativa civile (e penale)*, in L. Lacchè, M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 177 ss.

²⁶ M. Sbriccoli, *Caratteri e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1900)*, cit., p. 488.